

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 294)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(BO)

NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1958

Modificazione allo statuto della Società per azioni « Larderello » per lo sfruttamento dei giacimenti salini esistenti nella zona prevista nell'articolo 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318, ha conferito all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la esclusiva nella ricerca e nella coltivazione di giacimenti minerari comunque suscettivi di produzione di energia elettrica nelle quattro provincie toscane di Livorno, Pisa, Grosseto e Siena.

Per l'esercizio di tale attività ai fini previsti dalla legge — cioè la produzione di energia elettrica per i bisogni dell'esercizio fer-

roviario — l'Amministrazione di Stato delle ferrovie fu autorizzata a costituire un ente, anche nella forma di Società per azioni, e a partecipare ad esso.

Le Ferrovie usarono tale facoltà promuovendo la costituzione della « Società Larderello » — per lo sfruttamento delle forze endogene — e assumendovi una partecipazione azionaria.

Allo stato attuale, nel quadro del citato regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318 e

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenuto conto dei fini del medesimo decreto-legge, l'attività industriale della Larderello non potrebbe andare oltre la produzione della energia elettrica e l'esercizio delle attività strettamente connesse e precisamente, come attualmente avviene, oltre la produzione chimica del borace derivato dai soffioni.

Tuttavia può rivelarsi la utilità e la convenienza per una impresa industriale di ampliare la propria attività qualora si presentino prospettive economicamente favorevoli e ciò non soltanto in settori strettamente connessi a quello principale ma anche in altri che siano, con quello, collegati o paralleli.

In particolare si prospetta la possibilità di sfruttare chimicamente le notevoli riserve di sale esistenti nella zona indicata nel citato decreto-legge, per la produzione di cloro attraverso procedimento elettrolitico, utilizzando energia elettrica già prodotta dalla Società.

L'iniziativa ha il suo presupposto nell'aumentata richiesta di tale prodotto sul mercato nazionale e nelle prospettive che si aprono con l'imminente attuazione del Mercato comune europeo.

Esistono, altresì, speciali ragioni di ordine finanziario ed economico che militano in favore dell'iniziativa medesima, in quanto

gli utili che da essa deriveranno saranno destinati a sopperire alle spese per incrementare le attività per la ricerca dei vapori e gas nei territori ancora inesplorati delle provincie di Livorno, Grosseto e Siena e, quindi, per l'adempimento degli obblighi che dalla esclusività della concessione derivano alla Larderello. Tali opere di ricerca graverebbero, altrimenti, sui risultati economici dell'attività primaria della Società, rendendo più arduo il conseguimento delle sue finalità.

Sono, inoltre, da sottolineare i rilevanti benefici di ordine sociale che deriveranno dalla nuova attività ad una zona particolarmente depressa della Toscana, mediante l'impiego di almeno duecento operai nel nuovo stabilimento che è destinato a sorgere a Saline di Volterra.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, che si sottopone all'approvazione del Parlamento e con il quale si autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — azionista di maggioranza della «Larderello» — a promuovere la opportuna modificazione dello statuto della Società al fine di consentire ad essa l'inizio della nuova attività.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, quale azionista di maggioranza della Società per azioni «Larderello», è autorizzata a promuovere la modificazione dello

statuto della Società, allo scopo di consentire alla Società medesima di esercitare, oltre che l'attività di produzione di energia elettrica per l'esercizio ferroviario, anche l'industria chimica per lo sfruttamento dei giacimenti salini esistenti nella zona prevista nell'articolo 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e, conseguentemente, l'estensione della sua attività con la creazione di uno stabilimento chimico da costruirsi in località Saline di Volterra.